COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE E AVVOCATURA CIVICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Targa Michela

DETERMINAZIONE N. 4321 DEL 03/12/2025

OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI, COMPRENSIVI DEGLI ONERI RIFLESSI, SPETTANTI ALL'AVVOCATO CIVICO PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI FAVOREVOLI, O A QUESTI EQUIPARATI, CON RECUPERO DELLE SPESE DI LITE E COMPENSI DERIVANTI DA PROCEDIMENTI CHIUSI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.

IL SEGRETARIO

Visto il decreto sindacale n. 22 del 11.11.2025, con con cui è stato prorogato, fino al 30.11.2025, al Segretario Generale in carica l'incarico dirigenziale afferente il Settore "Segreteria Generale", comprendente i servizi "Organi istituzionali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco, Avvocatura Civica, RPC, Programmazione e Controllo", ed è stato confermato al dott. Marco Plechero l'incarico di Vice Segretario Generale;
premesso che le funzioni di Avvocato Civico del Comune di Rovigo sono svolte da Avvocato interno iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati di Rovigo;
atteso che all'Avvocato Civico, a norma della L. n. 114/2014, della legge professionale n. 247/2012 e del regolamento comunale per il funzionamento dell'Avvocatura Civica, spettano i compensi professionali dovuti a seguito di provvedimento giudiziale favorevole all'Ente, o a questo equiparato per legge, con recupero delle spese di lite e i compensi professionali dovuti a seguito di provvedimento favorevole con compensazione delle spese;
dato atto che nel corso del corrente anno è stata recuperata, a titolo di rimborso delle spese di lite da ricondursi a sentenza favorevole pronunciata nel 2025, la somma di €. 213,55=, accertata in entrata al capitolo n. 010356/1621 "Rimborsi spese legali (vinc. S.010110/9120-010110/9125-010170/9756-040130/9361-9360)", P.fin. E.3.05.02.03.004, accertamento n. 80401/2025 con determina n. 2800 del 08.08.2025 (reversale n. 13599/2025);
dato atto, altresì, che i contenziosi chiusi nell'anno 2025 con provvedimento favorevole all'Ente a spese compensate, per i quali l'Avvocato Civico chiede la liquidazione dei propri compensi professionali con richiesta e notule acquisite a prot. n. 85547 in data 17.11.2025, sono elencati nell'allegato A al presente provvedimento, parte integrante dello stesso ma non ostensibile nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (artt. 4, comma 1 e 5 del regolamento UE 679/2016);
considerato che, per far fronte alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato Civico conseguentemente al recupero delle spese di lite e dei compensi professionali relativi alle notule che l'Avvocato Civico ha presentato con riferimento ai procedimenti giudiziali conclusi

favorevolmente a spese compensate, si deve provvedere con i necessari impegni di spesa;
tenuto conto:
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, i compensi professionali legati a provvedimenti giudiziali favorevoli con recupero delle spese di lite e i compensi derivanti da procedimenti chiusi con compensazione delle spesse possono essere corrisposti in modo da attribuire all'Avvocato Civico una somma non superiore al suo trattamento economico individuale annuo complessivo;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, i compensi professionali, in caso di spese compensate, sono corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013;
dato atto, sulla scorta della comunicazione prot. n. 15752 del 01.03.2023 resa dall'Ufficio Finanziario, del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, in quanto le somme da impegnare e liquidare per i procedimenti chiusi favorevolmente all'Ente con compensazione delle spese rispettano e andranno a rispettare i vincoli finanziari previsti;
dato atto, altresì, del rispetto del richiamato art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, in quanto le somme da impegnare e liquidare, relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli con recupero delle spese e a quelli con compensazione delle spese, non superano il limite del trattamento economico complessivo dell'Avvocato Civico, afferente al periodo 1/1/2025 – 31/12/2025, vista la nota prot. n. 83588 del 11.11.2025 del Settore Risorse Umane;
tenuto conto della comunicazione, acquisita a protocollo n. 93358 in data 15/12/2023, con cui il Settore Risorse Umane consente, sulla base della giurisprudenza contabile (deliberazione Corte dei Conti n. 2/2023), di far gravare l'IRAP sull'Ente datore di lavoro anche per la fattispecie relativa ai compensi dell'Avvocato Civico legati al recupero delle spese di lite in seguito a sentenze favorevoli all'Ente;
dato atto che la presente determinazione va esente dall'obbligo di richiesta di attribuzione del CIG trattandosi di compensi professionali previsti per legge;
precisato che il Sottoscritto dirigente mantiene in capo a se la responsabilità del procedimento;
visti:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento in materia di Avvocatura Civica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 03.12.2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al dup 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di impegnare, sul bilancio 2025 – esigibilità 2025, la somma necessaria per la liquidazione all'Avvocato Civico Marco De Giorgio (C.F. DGRMRC85C22L736V) del compenso professionale vincolato al recupero delle spese di lite, comprensivo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ex articolo 1 comma 208 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, così come specificata e suddivisa, secondo lo scorporo indicato dall'Ufficio Stipendi, nell'allegato A, parte integrante del presente atto

ma non pubblicabile nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (artt. 4, comma 1 e 5 del Regolamento UE 679/2016), utilizzando i seguenti capitoli di spesa, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria:

- capitolo 010.110.9120 denominato "Compenso avvocato civico (vinc. E. 010356/1621)" – c.f. U.1.01.01.01.004 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato" - accertamento n. 80401/2025 effettuato con determinazione n. 2800 del 08.08.2025 (reversale n. 13599/2025), per la liquidazione del compenso;
- capitolo 010.110.9125 denominato "Compenso avvocato civico – Contributi (vinc. E. 010356/1621)" – c.f. U.1.01.02.01.001 "Contributi obbligatori per il personale" - accertamento n. 80401/2025 effettuato con determinazione n. 2800 del 08.08.2025 (reversale n. 13599/2025), per la liquidazione degli oneri riflessi personale di ruolo a questo connessi (Cpdel e Inail), e ciò in quanto i compensi liquidati, ex art. 1, comma 208, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, sono da considerare comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;
- capitolo 010.170.9755 denominato "Irap su compenso avvocato civico" – c.f. U.1.02.01.01.001 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)", per l'IRAP connessa al compenso e posta a carico dell'Ente datore di lavoro come in premessa precisato;

3. di impegnare, sul bilancio 2025 – esigibilità 2025, la somma necessaria per la liquidazione all'Avvocato Civico Marco De Giorgio (C.F. DGRMRC85C22L736V), del compenso professionale, comprensivo degli oneri riflessi, derivante da contenziosi conclusi favorevolmente per l'Ente a spese compensate, così come specificata e suddivisa, secondo lo scorporo indicato dall'Ufficio Stipendi, nell'allegato A, parte integrante del presente atto ma non pubblicabile nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (artt. 4, comma 1 e 5 del Regolamento UE 679/2016), utilizzando i seguenti capitoli di spesa, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria:

- capitolo 010.110.1120 denominato "Compenso avvocato civico", c.f. U.1.01.01.01.004 "Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato", per la liquidazione del compenso;
- capitolo 010.110.1125 denominato "Compenso avvocato civico – Contributi", c.f. U.1.01.02.01.001 "Contributi obbligatori per il personale", per la liquidazione degli oneri riflessi personale di ruolo a questo connessi (Cpdel e Inail), e ciò in quanto i compensi liquidati, ex art. 1, comma 208, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, sono da considerare comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;
- capitolo 010.170.9755 denominato "Irap su compenso avvocato civico", c.f. U.1.02.01.01.001 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)", per l'IRAP connessa al compenso;

4. di dare atto che gli impegni di spesa da assumere con il presente provvedimento non comportano il superamento del limite del "Trattamento economico complessivo" ex art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014), afferente al periodo 01/01/2025 - 31/12/2025;

5. di dare atto, sulla scorta della comunicazione prot. n. 15752 del 01.03.2023 dell'Ufficio Finanziario, dell'osservanza del tetto retributivo finanziario collettivo, previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l'Ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013, vincolo finanziario, di spesa e liquidazione, introdotto dal D.L. n. 90/2014 come modificato nella L. n. 114/2014;

6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013), nell'apposita sezione "amministrazione trasparente – provvedimenti/provvedimenti dei dirigenti", del sito web dell'ente, contestualmente alla

pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
7. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione viene redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale